

In data **04 marzo 2024 alle ore 14.00** presso la sede legale di Milano Ristorazione Spa e in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams, ha avuto luogo l'incontro tra:

- **Milano Ristorazione S.p.A.** (di seguito anche solo "la Società"), rappresentata da

[OMISSIS] – Responsabile Risorse Umane

[OMISSIS] - Presidente

[OMISSIS] - Direttore Gestione Operativa – in collegamento da remoto

- **le OO.SS. territoriali CCNL Turismo PE:**

O.S. Territoriale FILCAMS CGIL: [OMISSIS]

RSA Filcams Turismo: [OMISSIS]

di seguito unitamente anche solo "**Le Parti**".

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente accordo.

A) Indennità specifiche responsabilità

Premessa

Attualmente per compensare l'esercizio di un ruolo che, sulla base dell'organizzazione della Società, comporta l'espletamento di compiti con specifiche responsabilità in capo al personale, attribuiti con atto formale, viene erogata mensilmente un'indennità di funzione come di seguito indicato:

Compiti	VOCE CEDOLINO IND. FISSA	Importo annuo	Importo mensile
RL Nido	190 Ind.res.Fascia 1 nido TPE	315,59 €	€ 28,69
RL Cucina 2	183 Ind.resp. fascia 2 TPE	183,37 €	€ 16,67
RL Cucina 3	184 Ind.resp. fascia 3 TPE	243,98 €	€ 22,18
RL Cucina 4	185 Ind.resp. fascia 4 TPE	748,99 €	€ 68,09
Cuoco Resp. Diete	182 Ind.spec.resp.diete TPE	666,72 €	€ 55,56

Dopo ampia trattazione le Parti condividono quanto segue.

Principi generali

1. Con il presente accordo, le Parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "**indennità**".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio, salvo quanto definito successivamente e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o i livelli.
4. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza della Società, sulla base delle tabelle sotto riportate e condivise con l'O.S.

5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non esaustivi, di grado di responsabilità.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura della Società.
7. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente accordo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eventuali eccezioni di seguito specificate.
8. Viene erogata mensilmente, per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione della Società, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale (ad esclusione dell'area dei Quadri).
9. L'indennità può essere riconosciuta, per un importo non superiore a € 3.000 annui lordi, secondo i seguenti criteri:
 - a) Si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dalla Società, sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili di Funzione, con atto scritto emesso dalla Funzione Risorse Umane, da emanare di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, o al variare della concreta organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, in stretta correlazione con la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
 - b) Lo stesso dipendente può essere incaricato per più fattispecie.
 - c) L'incarico può anche riguardare solamente alcuni periodi di attività (per es. per sostituzioni di personale assente). In questo caso l'importo stabilito viene rapportato ai periodi di effettivo svolgimento delle specifiche responsabilità.
 - d) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti.
10. Le fattispecie alle quali i Responsabili di Funzione dovranno fare riferimento sono quelle previste nell'elencazione di seguito riportata:

NUM.	COMPITI	IMPORTO ANNUO
1.	Compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale. Es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi	1.920 €
2.	Compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);	
3.	Compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;	

4.	Essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;	1.920 €
5.	Compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;	
6.	Incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione etc.): project manager e personale di supporto;	
7.	Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;	
8.	Altri compiti equivalenti per responsabilità che non rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, su proposta del Responsabile di Funzione e approvate dalla Funzione Risorse Umane	
9.	- Coordinamento di struttura organizzativa Cucina Nido o Casa Vacanza con produzione media giornaliera $\leq$ 110 pasti (RL)	350 €
	- Coordinamento di struttura organizzativa Cucina Nido o Casa Vacanza con produzione media giornaliera $>$ 110 pasti (RL)	500 €
	- Coordinamento di struttura complessa Centro Cucina con produzione media giornaliera $\leq$ 2.900 pasti (RL)	750 €
	- Coordinamento di struttura complessa Centro Cucina con produzione media giornaliera $2.900 < \text{pasti} \leq 7.500$ (RL)	1.000 €
	- Coordinamento di struttura complessa Centro Cucina con produzione media giornaliera > 7.500 pasti (RL);	1.200 €
	- Coordinamento di un comparto del CDP Sammartini 481, 466, Diete (Responsabile di comparto);	1.200 €
10.	- Responsabilità della pluralità dei processi di produzione, confezionamento e spedizione delle Diete Speciali di Centro Cottura o CDP (Cuochi Diete)	800 €
	- Responsabilità di una fase dei processi di produzione, confezionamento e spedizione delle Diete speciali (Addette Diete speciali CDP)	600 €
	- Responsabilità di supportare il Cuoco Diete nei processi di produzione, confezionamento e spedizione delle Diete Speciali di Centro Cottura (Addette Diete Speciali con attività prevalente dedicata al processo)	600 €

In caso di espletamento di più compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, per due o più fattispecie riportate nella tabella di cui sopra, il dipendente potrà percepire due o più indennità, fatta salva **la soglia massima di euro 3.000 annui lordi**.

11. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca anche in corso d'anno. Per coloro che

hanno ricevuto l'incarico con atto formale sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato. Al riguardo si specifica che viene conteggiato come mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni, con esclusione delle assenze (anche se il lavoratore viene sostituito) per:

- Ferie;
- Rol;
- Giornata per avvenuta donazione di sangue;
- Permessi RLS, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
- Permesso sindacale retribuito;
- Partecipazione ad assemblee sindacali;
- Riposo compensativo;
- Assenze per congedi parentali obbligatori;
- Permessi giornalieri mensili, ai sensi ex legge 104/1992;

12. Le indennità di cui al punto 3 del presente accordo entrano in vigore e/o sostituiscono le precedenti a decorrere dal 01 aprile 2024.

B) Attività del "welfare integrativo"

Le parti concordano sull'opportunità di concedere, a titolo di Welfare integrativo, l'erogazione di un servizio per l'accesso ad un network di strutture sanitarie convenzionate che effettuano prestazioni sanitarie applicando agli utenti tariffe agevolate. L'ipotesi di spesa è pari a 20 € pro capite.

Letto firmato e sottoscritto

Per Milano Ristorazione S.p.A.

[OMISSIS] _____

[OMISSIS] _____

[OMISSIS] _____

le OO.SS.

OO.SS. Territoriale FILCAMS CGIL – [OMISSIS] _____

OO.SS. Territoriale FILCAMS CGIL – [OMISSIS] _____